

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

d e l i b e r a :

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la seguente opera di risanamento ambientale - settore disinquinamento idrico, unitamente all'assegnazione del contributo regionale a favore del Comune di Rimini così come indicato nello schema di seguito riportato:

COMUNE	TITOLO INTERVENTO	COSTO INTERVENTO €	CONTRIBUTO REGIONE €	FINANZIAM. COMUNE €	RISCOSSIONE TARIFFA €
Rimini	Risanamento fognario Isola - 1° stralcio	5.900.000,00	1.100.000,00	400.000,00	4.400.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO €</b>		<b>5.900.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>

- 2) di approvare altresì la Scheda Tecnica d'identificazione dell'intervento, ammesso a contributo, di cui al punto 1), acquisita e conservata agli atti d'ufficio del Servizio Affari Generali e Giuridici e Programmazione Finanziaria della Direzione Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa;
- 3) di dare atto che la somma di €. 1.100.000,00, necessaria per l'attuazione del presente progetto risulta allocata al Capitolo 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (Art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)" di cui all'U.P.B. 1.4.2.3 14000 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;
- 4) di dare atto altresì che il Dirigente regionale competente per materia provvederà alla concessione del contributo e all'assunzione del relativo onere finanziario di spesa su presentazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Rimini - redatto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente - e a seguito degli adempimenti previsti in materia dalla legge regionale n. 22 del 24 marzo 2000;
- 5) di dare atto inoltre che alla liquidazione del contributo di cui al precedente punto 4) provvederà il Dirigente regionale competente per materia in attuazione della vigente normativa regionale ed in applicazione della

propria delibera n. 2416/2008 e ss.mm., con le modalità previste dall'art. 14 della L.R. n.29/1985 e ss.mm.;

- 6) di dare atto infine che l'avvio delle opere finanziate deve avvenire entro il termine perentorio di un anno dalla data d'esecutività della presente deliberazione e che il termine massimo ordinatorio per il completamento della procedura di spesa è fissato in 5 anni dalla data d'esecutività del presente atto;
- 7) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 27, terzo comma della L.R. n. 32/1993.